



AREA ECOLOGIA/AMBIENTE  
*SERVIZIO ASSOCIATO SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIG*



# REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

COMUNE SAN GIORGIO DI MANTOVA

Approvato con delibera C.C. n. 3 del 30.01.2016

Pubblicato all'albo Comunale

dal 09.02.2016 al 24.02.2016

## Sommario

Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità .....	3
Articolo 2 – Requisiti per la concessione .....	3
Articolo 3 – Procedure di concessione lotti .....	4
Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto .....	4
Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.....	5
Articolo 6 – Revoca della concessione .....	7
Articolo 7 – Comitato per la gestione .....	8
Articolo 8 – Responsabilità e controversie .....	9
Articolo 9 – Canoni di riparto delle spese .....	9
Articolo 10 – Azione di controllo del Comune .....	9
Articolo 11 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di .....	9
Articolo 12 Servizio di Gestione rifiuti .....	10
Articolo 13 - Rinvio.....	10

## **Articolo 1 – Oggetto, definizioni e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani del Comune di San Giorgio di Mantova.

2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione agli aventi titolo per un periodo di durata triennale, per il perseguimento delle finalità indicate nei successivi commi, affinché sia utilizzato per la sola coltivazione di ortaggi, fiori e piccoli frutti ad uso del concessionario nel rispetto delle regole poste con il presente atto. L'assegnazione è regolamentata nel presente regolamento prediligendo finalità sociali.

3. L'Amministrazione comunale individua gli appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché sia concesso a soggetti aventi diritto, come definito agli articoli seguenti, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione e minuta manutenzione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.

4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:

- a) creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, nonché lo svolgimento da parte di persone anziane di attività utili alla prevenzione, al mantenimento e alla cura della salute;
- b) sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
- c) stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
- d) promuovere l'attività fisica delle parti più deboli della società;
- e) favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
- f) attivare tutte le attività che possono favorire l'integrazione ed eliminare la discriminazione razziale;
- g) recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune; dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

## **Articolo 2 – Requisiti per la concessione**

1. Per poter presentare domanda di concessione di un orto urbano occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di San Giorgio di Mantova;
- b) non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.; per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 40 mq, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.
- c) Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione. Ove risultino presentate più domande da parte del medesimo nucleo familiare, ne verrà presa comunque in considerazione solo una a scelta dell'interessato. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica.
- d) essere in grado di condurre personalmente l'orto (o anche altro appartenente al medesimo nucleo familiare).

### **Articolo 3 – Procedure di concessione lotti**

1. La concessione degli orti urbani è effettuata in base all'esito di graduatorie formate a conclusione della procedura prevista e disciplinata in parte dal presente atto e in parte da apposito bando pubblicato dal Comune.

2. Le graduatorie sono formate applicando i criteri meglio specificati nell'art. 11 ed approvate con determinazione del responsabile di servizio deputato.

3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:

- a. emetta autodichiarazione che le informazioni fornite che hanno prodotto la sua presenza in graduatoria non siano mendaci;
- b. accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
- c. sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale;
- d. versi la prima quota di canone annuale stabilita all'atto della concessione entro 7 (sette) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto ed entro giugno di ogni anno successivo.

4. Le graduatorie rimarranno valide per tre anni a partire dalla data di approvazione e saranno utilizzate per la concessione di lotti disponibili a seguito di

- a) eventuali rinunce/cessazioni dei concessionari
- b) per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione.
- c) eventuali revoche disposte dall'amministrazione ;

Ad avvenuto esaurimento delle graduatorie, ove sussistano ancora lotti concedibili, in alternativa il responsabile di servizio, potrà assegnare con determina i lotti rimanenti fino alla approvazione del nuovo bando.

5. L'Amministrazione si riserva di modificare, mediante apposita deliberazione di Giunta, i criteri relativi alla consistenza e alla distribuzione dei lotti in occasione dell'emanazione dei successivi bandi per la concessione degli orti urbani.

### **Articolo 4 – Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto**

1. La concessione ha una durata complessiva di tre anni, entro tale termine si dovrà procedere all'emanazione di un nuovo bando in caso contrario le assegnazioni già avvenute perdureranno fino alla formulazione di nuova graduatoria come da successivo bando. Nuova graduatoria di assegnazione dovrà formularsi entro il mese di settembre.

2. La concessione dell'orto urbano si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.

3. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.

4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi a nessun titolo.

5. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.

6. L'assenza per malattia documentata o impedimento fisico temporaneo superiore a 3 (tre) mesi, va segnalata all'ufficio competente che provvederà, se del caso, ad una nuova concessione ad altro richiedente avente diritto in base alla graduatoria.

7. In caso di decesso del concessionario, il lotto libero sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che un componente del nucleo familiare non intenda subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza.

8. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nei commi 7 e 8, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2. Ogni variazione della condizione che ha generato l'inserimento in graduatoria deve essere comunicata dal concessionario all'Ufficio competente.

9. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da qualsiasi cosa, mentre rimarranno a beneficio del fondo (salvo quanto diversamente specificato nel presente regolamento) i lavori, gli impianti, le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti. I capanni e/o panche ricovero attrezzi se presenti potranno essere rimossi a cura del concessionario.

#### **Articolo 5 – Regole di utilizzazione degli orti urbani.**

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite nel presente regolamento per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:

- a. rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b. non svolgere attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola, floricola o di piccoli frutti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes);
- c. non coltivare piante ad elevato consumo d'acqua;
- d. non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere o sub-concessionare a terzi a qualsiasi titolo il terreno;
- e. non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare, sono ammesse forme di baratto in natura dei frutti dell'orto;
- f. coltivare l'orto assegnato con continuità;
- g. non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee, salvo che non siano accompagnate dal concessionario o che non siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;
- h. mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in pvc, materiale edile, ecc.);
- i. utilizzare materiali omogenei a quelli in uso degli altri lotti;
- j. rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di mt 1,80 e dovranno essere di canna palustre o legno escludendo l'impiego di materiali metallici);
- k. realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- l. non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;

- m. è permesso collocare un solo bidone con volume non superiore a 200 L per la raccolta/accumulo dell'acqua temperata, tendenzialmente di colore omogeneo agli altri lotti, della medesima dimensione e muniti di coperchio o rete antizanzara;
- n. approvvigionarsi di tutti gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva;
- o. non recintare il lotto concesso: (solo nei casi espressamente indicati e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale si consentirà delimitazione di 30 cm d'altezza con materiali idonei e con costi a carico del richiedente).
- p. Le tubazioni volanti di adduzione finale, nonché gli eventuali ripartitori di flusso, sono a carico e di esclusiva proprietà del concessionario;
- q. E' possibile per il concessionario utilizzare, a proprio carico, sistemi automatici di irrigazione fintanto che non crei problemi ad altri concessionari e si mantenga curato l'orto assegnato. Il concessionario è comunque responsabile verso terzi e l'amministrazione per maldestra gestione. L'amministrazione non è responsabile per furti e/o manomissioni del sistema automatico di irrigazione.
- r. tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossi di scolo e non realizzare, all'interno del lotto concesso, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- s. provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito e negli altri lotti;
- t. non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
- u. usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- v. fare buon uso del sistema di irrigazione, tenendo presente che l'amministrazione potrà disporre limitazioni nell'uso dell'acqua dandone avviso;
- w. non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- x. non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere;
- y. non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti, gli animali al seguito dovranno essere trattenuti con guinzaglio presso il lotto assegnato e comunque deve essere garantito loro il benessere;
- z. non utilizzare coperture di plastica, salvo il seguente caso: le coperture in plastica su semplici supporti metallici, ad uso serra, sono ammissibili ove non diano origine a strutture stabili o indecorose e, se realizzate, dovranno essere rimosse a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale;
- aa. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- bb. non lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni;
- cc. non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- dd. osservare il divieto di mantenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dell'orto (legnami, inerti, ecc.);
- ee. smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto – con compostatore fornito gratuitamente dall'Amministrazione Comunale- o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
- ff. non scaricare materiali inquinanti o nocivi e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- gg. osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- hh. e' ammesso l'uso di cassapanca orizzontale 1mx1mx2m o capanno verticale con superficie in pianta non superiore ad 1mx1m e altezza 2m, a carico del concessionario e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale – tali manufatti rimangono di proprietà del concessionario che dovrà rimuoverli in caso di perdita della concessione, il concessionario dovrà con richiesta scritta donarli all'amministrazione se non intende rimuoverli;
- ii. adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- jj. osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente, è ammesso l'uso di compost identificato dall'Amministrazione Comunale e stallatico commerciale non odorigeno;

- kk. non utilizzare né i prodotti classificati come “molto tossici, tossici, nocivi, irritanti”, né quelli liquidi, solidi e gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di dello specifico patentino;
- ll. non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- mm. mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nei limiti in cui quest’ultima derivi dalla prima.
- nn. pagare nella misura ed entro i termini stabiliti il canone e la quota forfetaria dovuti al Comune ai sensi del successivo art. 9;
- oo. vigilare sull’insieme degli orti segnalando al Rappresentante dei concessionari e all’ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- pp. pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione, gli spazi e servizi comuni da eventuali arbusti e/o erbacce;
- qq. osservare il divieto di prelevare prodotti da altri orti;
- rr. adottare apposite misure atte a prevenire lo sviluppo/stazionamento di colonie di zanzare;
- ss. contribuire alla manutenzione ordinaria degli spazi comuni, liberandoli da erbacce e da quant’altro deturpi o degradi l’ambiente e allo sgombero neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto perimetrale del proprio lotto;
- tt. provvedere alla manutenzione delle recinzioni;
- uu. mantenere tutte le attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;
- vv. provvedere alla periodica regolarizzazione ed all’innaffiamento della eventuale siepe perimetrale;
- ww. osservare il divieto tassativo di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- xx. mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando ogni diatriba al Rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;
- yy. consentire in qualsiasi momento l’accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall’Amministrazione comunale;
- zz. rispettare ogni altra disposizione contenuta nelle presenti nel presente regolamento, nonché negli ulteriori atti consegnati al momento della concessione.
- aaa. Vietato conferire rifiuti dall'esterno anche se compostabili;
- bbb. divieto di fumare all'interno degli orti;
- ccc. L'abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti dalle attività svolte negli orti sociali e non comporta la revoca della concessione;
- ddd. L'amministrazione comunale potrà avvalersi di terzi soggetti per attività di fruizione e gestione degli orti

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l’inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l’interessato.

#### **Articolo 6 – Revoca della concessione**

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti nel precedente articolo 5, comma 2 e negli altri con preavviso di 90 giorni.

2. La concessione dell’orto urbano potrà essere revocata inoltre per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l’area per altri scopi, variazione del P.G.T. o altro pubblico interesse. L’area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.

3. La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

### **Articolo 7 – Comitato per la gestione**

1. In ciascuna area comunale destinata ad orti urbani, i concessionari degli appezzamenti, riuniti in Assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza, un Comitato per la gestione degli orti composto da 2 a 5 rappresentanti, di cui uno designato dal Comune.

L'Assemblea, può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

2. Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sarà necessità su richiesta di almeno un quarto degli assegnatari o della metà dei componenti del comitato di gestione. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Rappresentante dei concessionari per iscritto e resa nota a tutti i concessionari.

3. È compito del Comitato:

- a) mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- b) predisporre e affiggere nella bacheca situata presso opportuni siti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni, dei servizi igienici ove presenti, esposizione sulla pubblica via dei contenitori della raccolta differenziata;
- c) segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
- d) vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- e) provvedere affinché vengano effettuati gli interventi di cui all'art. 5 comma 1, lettera kk) del presente regolamento;
- f) convocare l'Assemblea dei concessionari;
- g) stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua;
- h) stabilire l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa;
- i) stabilire eventuali orari di accesso agli orti;
- j) svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali.
- k) Obbligo di relazionarsi con le associazioni del territorio per le attività propedeutiche e affini allo scopo degli orti urbani.

4. Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato.

5. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

6. Copia delle chiavi delle parti comuni verrà consegnata a cura dei competenti uffici comunali al Rappresentante del Comitato.

7. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Rappresentante dei concessionari.



## **Articolo 8 – Responsabilità e controversie**

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza e a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

2. Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.

3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verificano negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

## **Articolo 9 – Canoni di riparto delle spese**

1. I concessionari sono obbligati a sostenere le spese per la gestione ordinaria (in particolare quelle relative ai consumi di acqua ed energia elettrica) e per la manutenzione straordinaria del lotto concesso, mediante il pagamento di una quota forfetaria annua a titolo di rimborso spese, denominata canone su base annua (anno solare), in misura pari a €25,00. La somma deve essere versata nei termini previsto dall'art. 3 delle presente regolamento.

2. L'importo del canone di cui al precedente comma è stato determinato in via presuntiva.

L'Amministrazione comunale si riserva di adeguare detto importo, in misura comunque uguale per tutti i concessionari, a seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione. In tal caso l'importo integrativo del canone di cui al comma 1 sarà comunicato sia al Comitato, sia ai singoli concessionari. La quota di adeguamento del canone dovrà essere pagata mediante versamento alla Tesoreria Comunale, entro i termini e modalità che saranno indicati nelle relative comunicazioni.

3. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni e alle quote forfetarie di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

## **Articolo 10 – Azione di controllo del Comune**

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.

2. I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune incaricati dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

## **Articolo 11 – Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.**

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande di concessione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri specificati nei commi successivi. Tutti gli indici sono cumulativi

<b>Criterio</b>	<b>Parametro</b>	<b>Punteggio</b>
ISEE	Da 0 a 6.000 Euro	14
	Da 6.001 a 12.000 Euro	10
	Da 12.001 a 18.000 Euro	6
	Da 18.001 a 24.000 Euro	2
	Oltre i 24.000 Euro	0
Disponibilità terreno coltivabile (art 2 c. 2)	0 mq	9
	Da 0 a 20 mq	4
	Da 20 a 35 mq	1
Dimensione del nucleo familiare	per ogni componente familiare	1
Condizione lavorativa	Per ogni componente familiare nella condizione di: Cassa Integrazione/Mobilità/Disoccupato iscritto alle liste di collocamento	2
Pensionati	Per ogni pensionato nel nucleo familiare	1

In caso di parità di punteggio si farà riferimento all'indicatore ISEE privilegiando il minore, a seguire estrazione.

#### **Articolo 12 Servizio di Gestione rifiuti**

1. La gestione degli orti non comporta alterazioni tariffarie sulle utenze rifiuti.

#### **Articolo 13 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Codice civile e regolamenti comunali.

---